



# **COMUNE DI BANARI**

## **CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI**

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 44 del 29-12-2025**

**Oggetto: Approvazione delle aliquote IMU per l'anno d'imposta 2026**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

<b>Basciu Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Sale Maria Gerolama</b>	<b>P</b>
<b>Piu Antonio</b>	<b>A</b>	<b>Basciu Stefano</b>	<b>P</b>
<b>Manca Donatella</b>	<b>P</b>	<b>Carta Marco</b>	<b>A</b>
<b>Falchi Sonia</b>	<b>P</b>	<b>Zoroddu Davide</b>	<b>A</b>
<b>Di Stefano Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Falchi Maria Grazia</b>	<b>A</b>
<b>Pilichi Silvia</b>	<b>P</b>		

Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Giuseppe Manca, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett.a) del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

Il Sindaco Francesco Basciu, risultato legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare sull'argomento in oggetto.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito l'intervento del Sindaco, che illustra brevemente la proposta di deliberazione,

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019 che, a decorrere dall'anno 2020, aboliscono l'imposta unica comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dettano la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30.09.2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 18.12.2024 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2025;

Rilevato che nell'anno 2025 si disponeva l'applicazione dell'IMU ad aliquota base del 7,6 per mille per tutte le tipologie di immobili (ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali si stabiliva di azzerare l'aliquota e dei terreni agricoli, esenti per disposizione legislativa);

Viste le seguenti disposizioni della nuova disciplina dell'IMU che, oltre a stabilire la competenza del Consiglio comunale nella determinazione delle aliquote, prevedono le aliquote di base e i limiti entro cui può esercitarsi l'autonomia fiscale locale:

- comma 748 – l'aliquota di base per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, cosiddette "di lusso" è pari allo 0,5 per cento;
- comma 749 – dall'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale con le caratteristiche previste nel comma 748 e le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- comma 750 – l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 – l'esenzione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a decorrere dall'anno 2022;
- comma 753 – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, il comune può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- comma 754 – per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli appena elencati, l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato il comma 758, lett. d) che conferma l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993;

Visti:

- il comma 756 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto

delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Rilevato che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Vista la comunicazione del 23.03.2021 pubblicata sul sito istituzionale del Ministero economia e finanze "Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative" dove si precisa che "le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 (...) ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019";

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n.160/2019;

Visto il Decreto legge n.170 del 29.11.2023, articolo 6-ter che dispone la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU all'anno d'imposta 2025;

Visto il Prospetto delle aliquote IMU compilato sul Portale del federalismo fiscale e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale col quale si confermano le fattispecie, le aliquote e le agevolazioni definite nel 2025;

Richiamati gli indirizzi espressi dal Consiglio nel Documento unico di Programmazione 2026/2028 in materia di aliquote IMU;

Considerata la perdurante situazione di aumento dei prezzi al consumo e conseguente disagio economico;

Evidenziato che il gettito IMU costituisce la maggiore risorsa propria della quale i comuni possono disporre per rendere i servizi ritenuti più utili alla collettività, senza vincolo alcuno di destinazione;

Ritenuto, per l'anno 2026, di contemperare le due esigenze appena espresse e mantenere inalterata la pressione fiscale locale rispetto all'anno 2025;

Ritenuto pertanto di stabilire le aliquote IMU riportate nel prospetto allegato;

Evidenziato che, per quanto non esplicitato nel presente provvedimento, trovano diretta applicazione le disposizioni legislative in materia di IMU (commi da 739 a 783, legge n.160/2019);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Settore finanziario amministrativo ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti)

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per l'anno 2026, le aliquote IMU riportate nel Prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'applicazione dell'imposta a norma del comma 758 della Legge n.160/2019;

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti)

### **DELIBERA**

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

**Parere di Regolarità Tecnica**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 22-12-2025

La Responsabile di Servizio  
Angela Pala

**Parere di Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data: 22-12-2025

La Responsabile di Servizio  
Angela Pala

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Francesco Basciu

Il Segretario Comunale  
Giuseppe Manca

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005).*